



COMUNE DI BARLASSINA
(Milano)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-COMMERCIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOBUS CON CONDUCENTE**

approvato con delibera Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/1999

COMUNE DI BARLASSINA

20030 PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON
CONDUCENTE**

3

INDICE

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

- Art. 1 - Definizione del servizio
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Condizioni di esercizio
- Art. 4 - Numero delle licenze
- Art. 5 - Riconoscibilità dei veicoli
- Art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 7 - Operatività del servizio
- Art. 8 - Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- Art. 9 - Accesso alla professione di noleggiatore
- Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente

CAPO III

LICENZA DI ESERCIZIO

- Art. 11 - Concorso per l'assegnazione della licenza
- Art. 12 - Contenuti del bando
- Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza
- Art. 15 - Validità della licenza

4

Art. 16 - Trasferibilità della licenza

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 17 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Art. 19 - Acquisizione del servizio

Art. 20 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Art. 21 - Comportamento degli utenti

Art. 22 - Personale di guida e collaboratori

Art. 23 - Interruzione del trasporto

Art. 24 - Trasporto handicappati

Art. 25 - Tariffe

Art. 26 - Cronotachigrafo e Contachilometri

Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 28 - Reclami

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 29 - Addetti alla vigilanza

Art. 30 - Idoneità dei mezzi al servizio

Art. 31 - Sanzioni

Art. 32 - Rinuncia della licenza

Art. 33 - Sospensione della licenza

Art. 34 - Revoca della licenza

Art. 35 - Decadenza della licenza

Art. 36 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

Art. 37 - Irrogazione delle sanzioni

CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus assicura il soddisfacimento della domanda aggregata di mobilità.
2. Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la normativa vigente.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nei successivi articoli si applicano le norme comunitarie, le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, gli usi e le consuetudini in quanto applicabili.

Art. 3

Condizioni di esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza è riferita e consente l'immatricolazione di un solo autobus.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
5. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari o dei dipendenti impiegati nella guida dei mezzi.
6. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 4

Numero delle licenze

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 5

Riconoscibilità dei veicoli

1. Gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore metallica inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Barlassina ed il numero della licenza. Le caratteristiche del contrassegno e della targa sono stabilite con determinazione del Funzionario responsabile del Settore competente.

Art. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, nel rispetto dei criteri e direttive di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 19.01.1996.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza del servizio di noleggio con conducente.

Art. 7

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limiti territoriali. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 8

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, svolge le funzioni indicate nel presente articolo la Commissione prevista dall'art. 11 del "Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente", approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27/07/1999.

2. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 3 suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 12;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 13 e redige la graduatoria di merito;

d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione di provvedimenti di competenza.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessario in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione, con la presenza di tre componenti.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 9

Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.

2. Il requisito dell'idoneità morale è definito dall'art. 4 del Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n.101 del 22 giugno 1992.

3. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dall'art. 5 del Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n.101 del 22 giugno 1992.

4. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dagli artt. 6, 7 e 8 del Decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

5. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento della licenza all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 10**Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso della patente di guida per il veicolo destinato al noleggio e dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n.448;
 - b) titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio;
 - c) disponibilità di rimessa nel Comune di Barlassina presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza.
 - d) Licenza di cui all'art. 86 del T.U. di P.S., qualora nella rimessa sita nel territorio comunale vengano custoditi più veicoli.
 - e) adeguato organico di personale abilitato per la gestione dei servizi, documentato in modo idoneo, ivi comprese le successive variazioni.
2. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza le situazioni previste dall'art. 3 della Legge Regionale 31.1.1987 n. 9.

CAPO III**L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO****Art. 11****Concorso per l'assegnazione della licenza**

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. In presenza di più domande di rilascio di licenza è data preferenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 31.1.1987 n. 9:
 - a) a titolari di licenza da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
 - b) a cooperative o consorzi di imprese del settore;
 - c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

Art. 12**Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione della licenza sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei criteri preferenziali di cui all'art. 11;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 8;
- g) schema della domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 13**Titoli oggetto di valutazione**

1. Salvo quanto indicato all'art. 11 comma 2, al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 8 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) periodi di servizio prestati in qualità di titolare, direttore, amministratore, collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
- b) periodi di servizio prestati in qualità di conducente di autoveicoli in servizio pubblico di linea o di piazza (taxi): punti 1 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
- c) laurea: punti 3;
- d) diploma di maturità: punti 2;

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata a chi ha maggiore anzianità di effettivo servizio. Quando anche la maggiore anzianità di effettivo servizio non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 14**Assegnazione e rilascio**

1. La Giunta comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 8, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente. Si applica l'art.16 del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
3. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore di autobus con conducente. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8.

Art. 15**Validità della licenza**

1. La licenza di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo con conducente e per il rilascio della licenza.
2. La verifica di cui sopra può essere operata anche mediante ricorso o dichiarazioni rese dal titolare della licenza ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni.
3. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 16**Trasferibilità della licenza**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale di esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare della licenza da almeno cinque anni;

9

- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento della licenza "mortis causa" e nel caso di incapacità del titolare è regolato dall'art. 18 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.

3. Il Responsabile di Settore dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- c) il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti e trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 9 e 10.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 17

Caratteristiche dei veicoli

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche e requisiti previsti dal Codice della strada.

4

Art. 18**Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.
3. Il titolare della licenza è obbligato a conservare a bordo del veicolo il foglio di viaggio previsto dall'art. 5 lettera b) della Legge Regionale 31.1.1987 n. 9.

Art. 19**Acquisizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la sede del vettore o la rimessa situata all'interno del territorio comunale.
2. E' vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 20**Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - d) rispettare tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il mezzo entri in avaria;
- 

- h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - l) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - m) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato il servizio, salvo per il caso di cui all'art. 6;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa concordata o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - h) fumare e consumare pasti sul veicolo nel corso del servizio.

Art. 21

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
- a) fumare e consumare pasti sul veicolo;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente codice della strada.

Art. 22

Personale di guida e collaboratori

1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

2. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art. 23

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 24

Trasporto disabili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 25

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

Art. 26

Cronotachigrafo e contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono dotati di cronotachigrafo e contachilometri generale e parziale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 27

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 28

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale che, esperiti gli accertamenti del caso, informa la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 29

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed a tutti i soggetti indicati all'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. gs 30.04.1992 n.285.

49

Art. 30**Idoneità dei mezzi al servizio**

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio, in ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, della legge e del Codice della strada.
2. La Polizia Municipale attesta l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 31**Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 3, comma 3 - relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità dei veicoli;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'art. 6, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) violazione dell'art. 15, comma 1 - relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale della licenza;
 - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 19, comma 2;
 - f) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'art. 19;
 - g) violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1 - lettere d), f), g), l) e m);
 - h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 20, comma 2;
 - i) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21, comma 1 punti a) e b);
 - l) mancata segnalazione di guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri, così come previsto dall'art. 26;

cy

m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 28 - comma 2.

3. Si applicano le sanzioni accessorie nei casi previsti dai successivi artt. 33 e 34.

Art. 32

Rinuncia della licenza

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 33

Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Responsabile di Settore, sentita Commissione di cui all'art. 8, per un periodo non superiore a novanta giorni, nei seguenti casi:

- a) violazione dell'obbligo della disponibilità di una rimessa nel territorio comunale;
- b) violazione del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
- c) violazione del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore;
- d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previste dall'art. 3 - comma 4 - e dall'art. 22;
- e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art. 24;
- f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 - comma 2.

2. Il Responsabile di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34**Revoca della licenza**

1. Il Responsabile di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli artt. 9 e 10, oppure lo stesso venga a trovarsi in una delle condizioni ivi previste;
- b) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 14 - comma 3;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza così come previste dall'art. 16;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 33;
- e) per un mese, anche se non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati ed esplicitati;
- g) negli altri casi previsti dall'art. 6 della Legge Regionale 31.1.1987 n.9.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35**Decadenza della licenza**

1. Il Responsabile di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dichiara la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18, comma 1;

2. La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36**Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

4

Art. 37

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

4